

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1662/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia** 1
- Regolamento (CE) n. 1663/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1664/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non e Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre)** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1666/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne** 8
- ★ **Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali** 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/664/CE:

- ★ **Decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti, del 4 settembre 2003, relativa all'istituzione del gruppo ad hoc incaricato di preparare la creazione dell'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (gruppo di preparazione ad hoc)** 22

Commissione

2003/665/CE:

★ Decisione della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Volvo Cars NV a Gand ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1485]	24
---	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia	28
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/2003 DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti
della Liberia ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1497 (2003) del 1° agosto 2003 [in seguito denominata UNSCR 1497 (2003)], ha autorizzato gli Stati membri delle Nazioni Unite a dar vita a una forza multinazionale in Liberia per sostenere l'applicazione dell'accordo di cessate il fuoco del 17 giugno 2003 e per esonerare la fornitura di armi e di materiale bellico, nonché la fornitura di formazione o assistenza tecnica alla forza multinazionale dall'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001.

(2) La posizione comune 2001/357/PESC ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1030/2003 ⁽³⁾ hanno imposto misure restrittive nei confronti della Liberia. La posizione comune 2003/666/PESC prevede una modifica dell'attuale regime al fine di allinearla con la UNSCR 1497 (2003).

(3) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1030/2003, che fra l'altro vieta di fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1030/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) alla fornitura di tale formazione e assistenza tecnica destinata solamente al sostegno della forza multinazionale in Liberia e all'uso da parte sua, se è stata concessa l'autorizzazione preventiva per tali attività da parte delle competenti autorità, elencate nell'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di tale formazione e assistenza tecnica;
- b) a qualsiasi altra fornitura di tale formazione e assistenza tecnica per cui il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).

⁽³⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. BUTTIGLIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1663/2003 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	129,9
	060	108,2
	092	107,3
	096	72,9
	999	104,6
0709 90 70	052	115,6
	999	115,6
0805 50 10	382	58,3
	388	64,0
	524	69,7
	528	54,9
	999	61,7
0806 10 10	052	89,1
	064	61,2
	999	75,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,0
	400	71,6
	508	112,5
	512	98,0
	720	71,2
	800	167,5
	804	97,9
	999	99,7
0808 20 50	052	104,6
	064	61,3
	388	82,0
	720	91,0
	999	84,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	117,1
	624	145,1
	999	131,1
0809 40 05	052	62,0
	060	59,0
	066	75,3
	624	94,4
	999	72,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2003 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2003****relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti del nasello per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture del nasello nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, d ed e, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o

immatricolate in Belgio, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture del nasello nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, d ed e, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca del nasello nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, d ed e, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1665/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non e Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» e una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione «Mela Val di Non» e la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Clementinas de las Tierras del Ebro» o «Clementines de les Terres de l'Ebre».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento, e in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2003 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 11 del 17.1.2003, pag. 7 (Clementine del Golfo di Taranto).

GU C 30 del 8.2.2003, pag. 15 (Mela Val di Non).

GU C 22 del 19.1.2003, pag. 5 (Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 26.8.2003, pag. 6.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**Ortofrutticoli allo stato naturale**

ITALIA

Clementine del Golfo di Taranto (IGP)

Mela Val di Non (DOP)

SPAGNA

Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2003

che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1487/2003 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Da una verifica è emerso che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali ivi fissati sono errati per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne. È pertanto necessario rettificare detto allegato.

(3) Il regolamento (CE) n. 1487/2003 ha acquistato efficacia il 1° settembre 2003 ed è pertanto necessario, per ragioni di coerenza, che la presente rettifica si applichi con la stessa decorrenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 213 del 23.8.2003, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	190 815 17 676
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	7 037 4 555
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	1 109
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	331 166
78.0120	ex 0805 10 50	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	81 509
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	85 422
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	183 211 63 096
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 108
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	642 617 42 076
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	212 016 84 984
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	24 312
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	62 483
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	113 101
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	18 236»

DIRETTIVA 2003/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 3 giugno 2003****relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.
- (2) Sono già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale mercato interno, consentendo alle istituzioni finanziarie di operare in altri Stati membri e garantendo un livello elevato di protezione degli utenti dei servizi finanziari.
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.
- (4) Il piano d'azione per i servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali o professionali, poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie chiamate a svolgere un ruolo essenziale ai fini dell'integrazione, dell'efficienza e della liquidità dei mercati finanziari, che tuttavia non rientrano in un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.
- (5) Dal momento che i regimi di sicurezza sociale sono sottoposti a una pressione sempre crescente, in futuro si farà sempre più ricorso a schemi pensionistici aziendali e professionali a integrazione dei regimi pubblici. Occorre pertanto sviluppare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza dei regimi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo.

(6) La presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea. Basando l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo agli enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

(7) Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

(8) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, dovrebbero essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

(9) In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa.

(10) Esistono divergenze nelle norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli enti pensionistici aziendali o professionali. In taluni Stati membri gli enti suddetti possono operare in base ad accordi con associazioni o gruppi di associazioni cui membri agiscono come lavoratori autonomi ovvero in base ad accordi diretti con lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. In taluni Stati membri i lavoratori autonomi possono anche aderire a un ente se il lavoratore autonomo agisce come datore di lavoro o fornisce i propri servizi professionali a un'impresa. In taluni Stati membri ancora i lavoratori autonomi non possono aderire a enti pensionistici aziendali o professionali a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti, compresi quelli imposti dal diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 136.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 26.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 5 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 marzo 2003.

- (11) È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale già coordinati a livello comunitario. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli enti che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso regimi di sicurezza sociale e schemi pensionistici aziendali o professionali.
- (12) Le istituzioni finanziarie alle quali già si applica un quadro normativo comunitario dovrebbero di regola essere escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali. La Commissione dovrebbe inoltre procedere ad un attento monitoraggio della situazione relativa al mercato delle pensioni aziendali o professionali, valutando la possibilità di estendere l'applicazione facoltativa della presente direttiva ad altre istituzioni finanziarie regolamentate.
- (13) Quando mirano a garantire la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, le prestazioni erogate dagli enti pensionistici aziendali e professionali dovrebbero corrispondere di norma all'erogazione di una pensione vitalizia. Dovrebbero poter essere previsti inoltre pagamenti a carattere temporaneo o «una tantum».
- (14) È importante garantire che le persone anziane e i disabili non vengano esposti al rischio di povertà e possano godere di un livello di vita decoroso. Una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani. Al momento di stabilire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che detto schema preveda disposizioni per la copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, nonché per la pensione di reversibilità.
- (15) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono schemi che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore. Ciò tuttavia non dovrebbe indebolire il diritto dei suddetti enti di nominare per la gestione del loro portafoglio di investimenti e il deposito del loro attivo, gestori degli investimenti o depositari stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati.
- (16) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva enti, come le «Unterstützungskassen» in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.
- (17) Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli enti pensionistici aziendali o professionali esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva, nonché quelle ad esse connesse.
- (18) In caso di fallimento dell'impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'ente e l'impresa promotrice e che vengano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti.
- (19) Gli enti pensionistici aziendali o professionali agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri possono essere sottoposti a vigilanza non solo gli enti stessi, ma anche le entità o società autorizzate a gestirli. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare entità assicurative e altre entità finanziarie a gestire enti pensionistici aziendali e professionali.
- (20) Gli enti pensionistici aziendali o professionali sono prestatori di servizi finanziari che si assumono una notevole responsabilità per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento.
- (21) L'elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un ente che intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
- (22) Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun ente situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali, in quanto danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un ente, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata, costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria degli enti e valutare se essi siano in grado di far fronte a tutte le loro obbligazioni contrattuali.

- (23) Un'adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la solidità finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento delle posizioni pensionistiche maturate, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.
- (24) La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.
- (25) Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti dovrebbero disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Se gli enti trasferiscono alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli investimenti, la tecnologia dell'informazione o la contabilità a società esterne, dovrebbe essere possibile estendere tali diritti d'informazione e poteri d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che tali attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.
- (26) Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti.
- (27) I rischi coperti dagli enti variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri di origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
- (28) La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice. In particolare, in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.
- (29) Se l'ente non svolge attività transfrontaliere gli Stati membri dovrebbero poter permettere che le riserve non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano adeguato per ripristinare la copertura integrale, fatte salve le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ⁽¹⁾.
- (30) In molti casi potrebbe essere l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'ente stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita e gli enti interessati dovrebbero essere tenuti a detenere almeno i medesimi fondi propri supplementari previsti per le imprese di assicurazione.
- (31) Gli enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli enti pensionistici non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi occorrono un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli enti di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo ente pensionistico aziendale o professionale.
- (32) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.
- (33) In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli enti pensionistici aziendali o professionali sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, quali le azioni, come pure sui mercati dei capitali di rischio entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. Occorre quindi non restringere gli investimenti in azioni, nei mercati dei capitali di rischio e in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività, salvo per motivi prudenziali.

⁽¹⁾ GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 10).

- (34) Se gli enti tuttavia operano su base transfrontaliera, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere di rispettare determinati limiti per gli investimenti in azioni e attività analoghe non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché in azioni e altri titoli emessi dalla stessa impresa o in attività denominate in valute non congruenti, purché tali norme si applichino ugualmente agli enti aventi sede nello Stato membro ospitante.
- (35) Le restrizioni alla libera scelta da parte degli enti pensionistici aziendali e professionali dei gestori e dei depositari autorizzati limitano la concorrenza nel mercato interno e dovrebbero quindi essere rimosse.
- (36) Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri. Essi dovrebbero poter accettare come promotori imprese aventi sede in altri Stati membri ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività delle imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale. La corretta applicazione di tale normativa prudenziale dovrebbe essere sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempre che non sia stato specificato in modo diverso.
- (37) Il diritto di un ente di uno Stato membro di gestire uno schema pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante nella misura in cui ciò sia pertinente alle pensioni aziendali e professionali, per esempio per quanto riguarda la definizione e l'erogazione di prestazioni pensionistiche nonché le condizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici.
- (38) Qualora uno schema sia «separato» («ring-fenced») le disposizioni della presente direttiva si applicano su base individuale a detto schema.
- (39) È importante prevedere una cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini della sorveglianza nonché tra queste autorità e la Commissione per altri

scopi. Al fine di svolgere le loro funzioni e contribuire all'attuazione coerente e tempestiva della presente direttiva, le autorità competenti si dovrebbero scambiare le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute. La Commissione ha dichiarato la propria intenzione di istituire un Comitato di controllori allo scopo di incoraggiare la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di opinioni tra autorità nazionali competenti e di promuovere l'attuazione coerente della presente direttiva.

- (40) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire istituire un quadro normativo per gli enti pensionistici aziendali e professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per raggiungere tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi.

2. La direttiva non si applica:

- a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ e dal regolamento (CEE) n. 574/72 ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).

- b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive, 73/239/CEE ⁽¹⁾, 85/611/CEE ⁽²⁾, 93/22/CEE ⁽³⁾, 2000/12/CE ⁽⁴⁾ e 2002/83/CE ⁽⁵⁾;
- c) agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;
- d) agli enti in cui i dipendenti delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;
- e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Articolo 3

Applicazione agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale

Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come regimi di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come regimi di sicurezza sociale o viceversa.

Articolo 4

Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2002/83/CE

Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare le disposizioni degli articoli da 9 a 16 e da 18 a 20 della presente direttiva alle compagnie di assicurazione disciplinate dalla direttiva 2002/83/CE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti a tali attività sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.

⁽¹⁾ Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

⁽³⁾ Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

In questo caso, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le compagnie di assicurazione non sono disciplinate dagli articoli da 20 a 26, 31 e 36 della direttiva 2002/83/CE.

Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle compagnie d'assicurazione contemplate dalla direttiva 2002/83/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 5

Schemi pensionistici pubblici ed enti pensionistici minori

Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali enti dovrebbero avere nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «ente pensionistico aziendale o professionale» o «ente pensionistico»: un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:

- individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o
- con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante

e che esercita le attività direttamente connesse;

- b) «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;

- c) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche che agiscono in qualità di datore di lavoro o in qualità di lavoratore autonomo oppure una loro combinazione, e che versa contributi ad un ente pensionistico aziendale o professionale;

- d) «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni vengono solitamente erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio. Esse possono tuttavia essere erogate a titolo temporaneo o «una tantum».
- e) «aderenti»: le persone che a motivo delle loro attività lavorative hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;
- f) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
- g) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;
- h) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;
- i) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale l'ente ha la sua sede legale e i suoi principali uffici amministrativi o, se non ha una sede legale, ha i suoi principali uffici amministrativi;
- j) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto del lavoro e della previdenza e sicurezza sociale pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti.

Articolo 7

Attività degli enti

Ciascuno Stato membro stabilisce che gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività ad essi collegate.

Allorché, in conformità dell'articolo 4, una compagnia di assicurazione gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività ad essi direttamente collegate.

Articolo 8

Separazione giuridica tra imprese promotrici ed enti pensionistici aziendali o professionali

Ciascuno Stato membro assicura che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'ente pensionistico sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Ciascuno Stato membro provvede, riguardo a ogni ente avente sede nel suo territorio, a quanto segue:
 - a) che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità di vigilanza o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro vengono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione;
 - b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;
 - c) che siano state applicate regole di funzionamento definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico gestito dall'ente e che gli aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;
 - d) che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro d'origine;
 - e) qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, che essa si impegni a finanziarle regolarmente;
 - f) che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda:
 - i) diritti ed obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;
 - ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema pensionistico;
 - iii) natura e ripartizione dei suddetti rischi.
2. In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai regimi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, previo consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, venga offerta all'aderente l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi, quali prestazioni supplementari.
3. Uno Stato membro può subordinare l'attività di un ente pensionistico avente sede nel suo territorio ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.
4. Uno Stato membro può consentire o richiedere agli enti aventi sede nel suo territorio di affidare la gestione di tali enti, in tutto o in parte, ad altre entità che operano per conto dei suddetti enti.

5. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Articolo 10

Conti e relazioni annuali

Ciascuno Stato membro stabilisce che tutti gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio redigano conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente pensionistico. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Articolo 11

Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

1. In funzione della natura dello schema pensionistico, ciascuno Stato membro provvede affinché tutti gli enti aventi sede nel suo territorio forniscano almeno le informazioni previste dal presente articolo.

2. Gli aderenti e i beneficiari e/o, se del caso, i loro rappresentanti ricevono quanto segue:

- a) su richiesta, i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 10 e, se un ente gestisce più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;
- b) entro un termine ragionevole, tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico.

3. Il documento illustrante i principi della politica d'investimento, di cui all'articolo 12, è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano.

4. Inoltre ogni aderente riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti:

- a) se del caso, il livello delle prestazioni che lo schema si prefigge come obiettivo;
- b) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- c) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle opzioni di investimento, se del caso, e il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio e sui costi degli investimenti;
- d) le modalità relative al trasferimento dei diritti a pensione a un altro ente pensionistico aziendale o professionale in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Gli aderenti ricevono annualmente una nota sintetica sulla situazione dell'ente pensionistico e sullo stato attuale dei diritti individualmente maturati.

5. A ciascun beneficiario vengono fornite, al momento del pensionamento o dell'erogazione di altre prestazioni, adeguate informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni per la loro erogazione.

Articolo 12

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Ogni Stato membro provvede affinché tutti gli enti con sede nel suo territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

Articolo 13

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Ciascuno Stato membro provvede affinché, per quanto riguarda ogni ente avente sede nel suo territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

- a) richiedere all'ente pensionistico, ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i documenti relativi;
- b) verificare i rapporti tra l'ente ed altre società o tra enti quando essi trasferiscono funzioni a tali società o altri enti («outsourcing»), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;
- c) ottenere con regolarità il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali, e tutti i documenti necessari ai fini della vigilanza, tra i quali possono figurare i seguenti:
 - i) relazioni interne intermedie;
 - ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;
 - iii) studi attività-passività;
 - iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;
 - v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;
 - vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 10;
- d) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni affidate a terzi per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

Articolo 14

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

1. Le autorità competenti impongono ad ogni ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati.

2. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

Esse possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico qualora, in particolare:

a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.

3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un ente avente sede nel suo territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

4. Le autorità competenti possono vietare a un ente pensionistico avente sede nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;

b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;

c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

d) in caso di attività transfrontaliera, se l'ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.

La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su precise motivazioni e viene comunicata all'ente interessato.

5. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 15

Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce agli aderenti e/o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:

— del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili futuri degli investimenti e/o

— dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;

c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare i mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.

La Commissione, previa consultazione del suddetto comitato, propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico.

Articolo 16

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un ente pensionistico di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'ente di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

c) in caso di cessazione dello schema pensionistico durante il periodo di cui al presente paragrafo l'ente pensionistico è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato

membro d'origine. L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento, in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni non sono rispettate, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene conformemente all'articolo 14. Per soddisfare tale requisito lo Stato membro d'origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività.

Articolo 17

Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 della direttiva 2002/83/CE.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Articolo 18

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;

- b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

Anche le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste;

- c) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;
- d) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;
- e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'ente a un'eccessiva concentrazione di rischio;

- f) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio.

Qualora a promuovere l'ente pensionistico siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Lo Stato membro di origine vieta all'ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli enti a effettuare prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

3. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di attività.

4. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

5. In conformità dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali enti.

In particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli investimenti analoghe a quelle figuranti nella direttiva 2002/83/CE.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli enti di:

- a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Qualora sia giustificato da criteri prudenziali, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori agli enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi stessi la garanzia;
- b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;
- c) investire sui mercati del capitale di rischio.

6. Il paragrafo 5 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.

7. In caso di attività transfrontaliera di cui all'articolo 20, le autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si applichino all'ente pensionistico le regole di cui al secondo comma. Tali regole si applicano in questo caso solo per la parte degli attivi dell'ente che corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante. Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante.

Le regole di cui al primo comma sono le seguenti:

- a) l'ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente investe almeno il 70 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;
- b) l'ente pensionistico non investe più del 5 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10 % di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico gruppo;

c) l'ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.

Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività.

Articolo 19

Gestione e deposito

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE e 2002/83/CE nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE.

La disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario.

3. Ciascuno Stato membro predispone le necessarie misure per, in conformità al suo diritto nazionale, essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'ente.

Articolo 20

Attività transfrontaliera

1. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi consentono inoltre a detti enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.

2. Un ente pensionistico che desideri accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente del proprio Stato membro di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Esso dà notificazione della propria intenzione di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro alle autorità competenti dello Stato membro di origine in cui è autorizzato.

3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico con sede nel loro territorio, che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, alleggi le informazioni seguenti alla notificazione di cui al paragrafo 2:

a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti;

b) il nome dell'impresa promotrice;

c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine ricevono la notifica di cui al paragrafo 2, sempreché non abbiano motivo di dubitare che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che gestiscono l'ente pensionistico siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informano debitamente l'ente pensionistico.

5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire uno schema pensionistico per un'impresa promotrice in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.

6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5, o qualora non riceva alcuna comunicazione dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a gestire lo schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante nel rispetto delle ivi vigenti disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali, nonché nel rispetto delle norme che si applicano ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.

7. In particolare, gli enti che hanno come promotore un'impresa avente sede in un altro Stato membro osservano, riguardo ai rispettivi aderenti, i requisiti di informazione imposti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante agli enti aventi sede in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 11.

8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda la gestione dello schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante, nonché in qualsivoglia norma applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.

9. L'ente è sottoposto alla costante vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di cui al paragrafo 5 e con le disposizioni in materia di informazione di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste ultime, coordinandosi con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, adottano le misure necessarie per garantire che l'ente in questione ponga fine alla rilevata violazione delle disposizioni di diritto sociale e diritto del lavoro.

10. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'ente pensionistico persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, possono prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'ente pensionistico di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

Articolo 21

Cooperazione tra Stati membri e Commissione

1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali.

3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica una relazione che valuti:

- a) l'applicazione dell'articolo 18 e i progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali di controllo, e
- b) l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, in particolare la situazione negli Stati membri relativamente all'utilizzo dei depositari e, se del caso, al ruolo da essi svolto.

5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine di decidere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività dell'ente, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 7.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, agli enti aventi sede nel loro territorio che non detengono, alla data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, il livello minimo di fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), agli enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI

del 4 settembre 2003

relativa all'istituzione del gruppo ad hoc incaricato di preparare la creazione dell'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (gruppo di preparazione ad hoc)

(2003/664/CE)

IL COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI,

DECIDE:

visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il Consiglio europeo, riunito a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la presidenza, in associazione con il segretario generale/alto rappresentante, a proseguire i lavori per la creazione di un'agenzia intergovernativa all'interno dell'Unione europea nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti, alla luce dei lavori della convenzione e della conferenza intergovernativa.
- (2) Il comitato politico e di sicurezza è responsabile, sotto l'egida del Consiglio, della direzione politica dello sviluppo di capacità militari.
- (3) La presidenza ha presentato un piano di lavoro per svolgere tale mandato e terrà pienamente conto, nel corso del proprio lavoro, di quello effettuato dal gruppo consultivo informale dei rappresentanti dei ministeri della Difesa.
- (4) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco si afferma che l'agenzia sarà soggetta all'autorità del Consiglio e che le azioni necessarie per crearla nel corso del 2004 saranno avviate dagli organi appropriati del Consiglio.
- (5) Tale lavoro trarrebbe giovamento da un approccio globale che tenga conto dell'esperienza acquisita in tutti i settori contemplati dalle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco sull'agenzia ed è necessario, a tal fine, istituire un gruppo ad hoc,

1. È istituito un gruppo ad hoc incaricato di preparare la creazione dell'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in seguito denominato «Gruppo di preparazione ad hoc»), al fine di intraprendere le azioni necessarie per la creazione, nel corso del 2004, dell'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti.

2. Il lavoro del gruppo ad hoc si svolge in stretto coordinamento con il comitato politico e di sicurezza, nel rispetto delle responsabilità conferite al suddetto comitato, sotto l'egida del Consiglio, relative alla direzione politica dello sviluppo di capacità militari, nonché con il comitato militare dell'UE, tramite il comitato politico e di sicurezza.

3. Il gruppo di preparazione ad hoc presenta una relazione al Coreper.

Articolo 2

1. Il gruppo di preparazione ad hoc è costituito da rappresentanti nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri garantiscono l'impegno efficace dei rispettivi ministeri della Difesa.

La Commissione partecipa ai lavori del gruppo di preparazione ad hoc.

Il gruppo di preparazione ad hoc può inoltre riunirsi a livello di rappresentanti nazionali con esperienza nei settori che attengono agli obiettivi dell'agenzia fissati dal Consiglio europeo di Salonicco, vale a dire: «sviluppare capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, promuovere e intensificare la cooperazione europea in materia di armamenti, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea e creare un mercato europeo competitivo degli equipaggiamenti per la difesa, nonché promuovere, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Comunità, una ricerca che miri alla leadership nelle tecnologie strategiche per le future capacità di difesa e di sicurezza, rafforzando così il potenziale industriale europeo in questo settore.»

Il gruppo di preparazione ad hoc tiene conto inoltre dei lavori svolti dalla convenzione e dalla conferenza intergovernativa.

2. Il gruppo di preparazione ad hoc è rafforzato, se del caso, da rappresentanti del comitato militare dell'Unione europea e del gruppo «Politica europea degli armamenti», che possono

riunirsi, a sostegno degli obiettivi dell'agenzia, anche a livello dei direttori nazionali degli armamenti o dei loro rappresentanti.

Articolo 3

Il gruppo ad hoc cessa di esistere quando ha completato i compiti definiti all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 settembre 2003.

Per il Comitato dei rappresentanti permanenti

Il Presidente

U. VATTANI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2003

relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Volvo Cars NV a Gand

[notificata con il numero C(2003) 1485]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Procedimento

- (1) Il progetto d'aiuto è stato notificato alla Commissione con lettera del 15 maggio 2002. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettere del 25 giugno e del 20 agosto 2002. Il Belgio ha risposto in data 23 luglio e 18 settembre 2002.
- (2) Il 27 novembre 2002, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato (decisione di avvio del procedimento di indagine formale), poiché sussistevano dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Il Belgio ha presentato i propri commenti in risposta all'avvio del procedimento con lettera del 28 gennaio 2003.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. Non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

Descrizione dettagliata dell'aiuto

- (4) L'impresa beneficiaria dell'aiuto sarebbe Volvo Cars NV, ubicata a Gand e detenuta da Ford Motor Company. La fabbrica Volvo di Gand assembla attualmente i modelli

Volvo S60 e S70. A partire dal 2003, Volvo ha intenzione di produrvi i nuovi modelli Volvo V40 e S40. Per la formazione del personale esistente e di 1 400 nuovi dipendenti, Volvo prevede di spendere 27,58 milioni di EUR in misure di formazione che si estendono sul periodo 2002-2004.

- (5) I costi di formazione ammissibili, tenuto conto del fatto che i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione non possono superare il totale degli altri costi ammissibili, ammontano a 15 180 393 EUR. Secondo il Belgio, l'investimento ammissibile include elementi di formazione specifica per 4 294 532 EUR. I costi di formazione generale ammontano a 10 885 861 EUR.
- (6) Il Belgio si prefigge di accordare un aiuto alla formazione di circa 6,51 milioni di EUR (valore netto attuale: 5,88 milioni di EUR) su un periodo di tre anni, dal 2003 al 2005. Tale aiuto deve essere accordato sotto forma di aiuto «ad hoc» della Comunità fiamminga a favore della formazione specifica (circa 1,07 milioni di EUR) e della formazione generale (circa 5,44 milioni di EUR).
- (7) In vista del nuovo investimento previsto nello stabilimento, i principali reparti di Volvo Cars — saldatura, verniciatura, montaggio finale, logistica e ingegneria — hanno elaborato un progetto diretto a migliorare le competenze dei nuovi dipendenti e di quelli già al servizio della società. Il programma di formazione può essere diviso in undici moduli: conoscenza delle macchine, conoscenze specifiche per determinate posizioni o funzioni, formazione informatica (MS Office, ecc.), conoscenze tecniche (elettricità, elettronica, meccanica, robotica, ecc.), qualità (ISO, audit, ecc.), costi, strumenti di manutenzione, strumenti di miglioramento (Six Sigma, TPM, ecc.), sicurezza, competenze personali, ambiente.

⁽¹⁾ GU C 2 del 7.1.2003, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

Motivi della decisione di avvio del procedimento

- (8) Nella decisione di avvio del procedimento del 27 novembre 2000, la Commissione ha espresso dei dubbi sul modo di interpretazione, da parte delle autorità belghe, della definizione di formazione generale in contrapposizione a quella di formazione specifica. Non poteva essere escluso che una definizione eccessivamente ampia della nozione di formazione generale fosse stata applicata al progetto.
- (9) La Commissione ha ritenuto che la semplice presenza di un elemento di formazione generale in un modulo non escluda che il suo oggetto principale sia una formazione di carattere specifico. Per alcuni moduli di formazione, la Commissione non possedeva informazioni sufficienti sul contenuto preciso dei corsi per stabilirne il carattere di formazione generale. Sulla base dei dati forniti alla Commissione, non era possibile separare gli elementi di formazione specifica da quelli di formazione generale all'interno degli undici moduli. La Commissione aveva bisogno di informazioni più precise sui moduli comportanti elementi di formazione generale e specifica. Erano altresì necessarie informazioni indicanti quali, fra gli undici moduli, fossero riconosciuti, certificati e convalidati dalle pubbliche autorità.

Commenti del Belgio

- (10) Nei commenti presentati il 28 gennaio 2003 in risposta all'avvio del procedimento, il Belgio ha fornito informazioni dettagliate per ciascuno degli undici moduli del progetto di formazione. Queste informazioni complementari contengono in particolare dati sul contenuto, la finalità, i partecipanti e la durata dei principali corsi. Il Belgio ha inoltre precisato che la formazione destinata ai dipendenti del reparto verniciatura conteneva elementi di formazione sia generale che specifica. I costi afferenti alla formazione specifica in questo settore non erano stati presi in considerazione, poiché al momento della notifica questi dati non erano disponibili.
- (11) Il Belgio ha poi fornito documenti provenienti da diversi organismi pubblici di formazione («Katholieke Hogeschool Sint Lieven», «Hoger Technisch Instituut Sint Antonius», «Edugo Campus Glorieux»), che confermano esplicitamente il carattere di formazione generale di un certo numero di corsi, in particolare per quanto riguarda i moduli di formazione «conoscenza delle macchine» e «conoscenze tecniche (elettricità, meccanica, robotica, ecc.)».

Valutazione dell'aiuto

- (12) In virtù dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente ad una giurisprudenza costante della

Corte di giustizia delle Comunità europee, il criterio secondo il quale tale commercio è compromesso ricorre nel momento in cui l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica che implica scambi fra Stati membri.

- (13) La Commissione osserva che l'aiuto alla formazione notificato è concesso mediante risorse statali a una singola impresa, e la favorisce riducendo i costi che essa dovrebbe normalmente sostenere affinché i suoi dipendenti acquisiscano nuove competenze grazie all'attuazione del programma di formazione notificato. Inoltre la beneficiaria dell'aiuto, Volvo Cars NV, è una società che progetta, fabbrica e vende autoveicoli, il che costituisce un'attività economica che implica scambi fra Stati membri. L'aiuto alla formazione in questione rientra di conseguenza nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (14) Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾ («il regolamento»), che è applicabile agli aiuti alla formazione in tutti i settori, dispone che gli aiuti che rispettano tutte le condizioni in esso stabilite sono considerati compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che la misura in questione contenga un riferimento esplicito al regolamento stesso.
- (15) L'articolo 5 del regolamento stabilisce che l'obbligo di notifica resta applicabile qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un unico progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. La Commissione osserva che nella fattispecie l'aiuto notificato ammonta a circa 6,51 milioni di EUR, che deve essere versato a una sola impresa e che il progetto di formazione è un progetto unico. La Commissione osserva inoltre che la notifica riguarda un aiuto singolo non concesso in applicazione a un regime di aiuti autorizzato. Essa ritiene di conseguenza che al progetto di aiuto si applichi l'obbligo di notifica e, conformemente al considerando 4 del regolamento, che la notifica debba essere valutata dalla Commissione in particolare alla luce dei criteri stabiliti nello stesso regolamento.
- (16) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, gli aiuti singoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento stesso.
- (17) La Commissione osserva che la distinzione fra formazione specifica e formazione generale è effettuata in applicazione dell'articolo 4 del regolamento. La formazione specifica è definita all'articolo 2 come una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

- (18) La formazione generale è definita all'articolo 2 come una formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Essa si riferisce alle attività complessive dell'impresa e fornisce delle qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori d'occupazione. Una formazione è generale se, ad esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure se è riconosciuta, certificata e convalidata dalle pubbliche autorità o da altri organismi o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
- (19) I costi ammissibili nell'ambito del progetto di aiuti per la formazione sono elencati all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento. Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, il Belgio ha confermato che sono state prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i membri del personale partecipano effettivamente alla formazione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, lettera f), del regolamento sono stati presi in considerazione solo questi costi di personale, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a e). Sulla base delle informazioni fornite dal Belgio, la Commissione osserva che il costo ammissibile totale del programma di formazione ammonta a 15,18 milioni di EUR.
- (20) In virtù dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune se sono conformi alle intensità d'aiuto, rapportate ai costi ammissibili, specificate in questa disposizione. Secondo il regolamento, le intensità massime d'aiuto ammissibili per il progetto in questione, che è realizzato da una grande impresa, sono del 25 % per la formazione specifica e del 50 % per la formazione generale.
- (21) Nella decisione d'avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dei dubbi sul modo di interpretazione, da parte delle autorità belghe, della definizione di formazione generale in contrapposizione a quella di formazione specifica. Non poteva essere escluso che una definizione eccessivamente ampia della nozione di formazione generale fosse stata applicata al progetto, poiché la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti sul contenuto preciso dei corsi per stabilirne il carattere di formazione generale. Erano altresì necessarie informazioni indicanti quali, degli undici moduli di formazione, fossero riconosciuti, certificati e convalidati dalle pubbliche autorità.
- (22) Nei commenti presentati il 28 gennaio 2003 in risposta all'avvio del procedimento, il Belgio ha fornito informazioni dettagliate per ciascuno degli undici moduli del progetto di formazione. Queste informazioni complementari contengono in particolare dati sul contenuto, la finalità, i partecipanti e la durata dei principali corsi. Il Belgio ha inoltre precisato che la formazione destinata ai dipendenti del reparto verniciatura conteneva elementi di formazione sia generale che specifica. I costi afferenti alla formazione specifica in questo settore non erano stati presi in considerazione, poiché al momento della notifica questi dati non erano disponibili.
- (23) I documenti complementari forniti alla Commissione le hanno permesso di stabilire il carattere di formazione generale dei corsi contenenti elementi di formazione sia specifica che generale. Il numero di ore di formazione attribuite alla formazione generale è pari a 455 756 (71,71 % del totale), quello delle ore dedicate alla formazione specifica è pari a 179 762 (28,29 del totale). L'insegnamento impartito non è solamente applicabile alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e pertanto migliora in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.
- (24) Il Belgio ha poi fornito documenti provenienti da diversi organismi pubblici di formazione («Katholieke Hogeschool Sint Lieven», «Hoger Technisch Instituut Sint Antonius», «Edugo Campus Glorieux»), che confermano esplicitamente il carattere di formazione generale di un certo numero di corsi, in particolare per quanto riguarda i moduli di formazione «conoscenza delle macchine» e «conoscenze tecniche (elettricità, meccanica, robotica, ecc.)».
- (25) Sulla base dei documenti forniti dal Belgio, la Commissione è giunta alla conclusione che il costo della formazione generale ammonta a 10 885 861 EUR e quello della formazione specifica a 4 294 532 EUR. I massimali d'intensità d'aiuto applicabili sono rispettivamente del 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e del 50 % dei costi ammissibili per la formazione generale.
- (26) Gli aiuti ammissibili ammontano rispettivamente a 1 073 633 EUR per la formazione specifica (25 % dei costi ammissibili) e a 5 442 930 EUR per la formazione generale (50 % dei costi ammissibili). L'aiuto ammissibile per il progetto ammonta complessivamente a 6 516 563 EUR e sarà versato in tre quote annuali di pari valore nel corso del periodo 2003-2005.
- (27) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, gli aiuti esentati in virtù del regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal regolamento stesso.
- (28) La Commissione osserva che, secondo le spiegazioni fornite dal Belgio, Volvo Cars Gand ha presentato una domanda d'aiuto per un importo totale di 321 775 EUR per misure di formazione ai sensi del Fondo sociale europeo (obiettivo 3, priorità 4). Inoltre, 200 assegni di formazione («opleidingscheques») di un valore totale di 6 000 EUR sono stati acquistati al Ministero della Comunità fiamminga per un prezzo totale di 3 000 EUR. Il Belgio ha assicurato alla Commissione che, in nessuno dei due casi, vi è un cumulo di aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili, che darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal regolamento.

CONCLUSIONE

- (29) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'aiuto alla formazione pari a un importo di 6 516 563 EUR in valore nominale, erogabile in tre quote annuali di pari valore nel corso del periodo 2003-2005, soddisfa i criteri di compatibilità con il mercato comune in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato alla formazione di un importo di 6 516 563 EUR in valore nominale, erogabile in tre quote annue di pari valore nel corso del periodo 2003-2005, al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Volvo Cars NV, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/666/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003
che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione UNSC 1343(2001) che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia, adottata il 7 marzo 2001 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [in seguito denominata «UNSCR 1343(2001)»].
- (2) Il 1° agosto 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1497(2003) che autorizza la creazione di una forza multinazionale in Liberia a sostegno dell'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco in Liberia, firmato ad Accra il 17 giugno 2003, e che prevede una deroga all'attuale embargo sulle armi contro la Liberia per sostenere detta forza multinazionale.
- (3) Di conseguenza occorrerebbe modificare la posizione comune 2001/357/PESC.
- (4) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 1 della posizione comune 2001/357/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Sono vietate la fornitura e la vendita alla Liberia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da

parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero utilizzando navi o aerei delle rispettive compagnie di bandiera, alle condizioni di cui alla UNSCR 1343(2001), siano essi originari o non originari di tale territorio.

2. È vietata la fornitura alla Liberia di formazione o assistenza tecnica pertinenti la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

- a) alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, preventivamente autorizzate dal comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1343(2001), né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

né alle

- b) forniture di armi e materiale connesso nonché di formazione e assistenza tecnica destinate esclusivamente a sostenere e ad essere utilizzate dalla forza multinazionale in Liberia istituita a sostegno dell'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco in Liberia, firmato ad Accra il 17 giugno 2003.».

Articolo 2

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

È applicabile dal 1° agosto 2003.

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. BUTTIGLIONE
